



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO

N. 29 del Registro generale

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 9 DEL 02-02-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO INCARICO PARERE ALLO STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI E IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di febbraio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone, nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto Geom. Giuseppe, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Assetto del territorio, Lavori Pubblici e Vigilanza;

VISTI:

- l'art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34 del 19/05/2020 con il quale è stato disposto il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli enti locali (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21);
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'anno 2021 è in attesa di approvazione;

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 125 del 21/12/2020 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio anno 2021 – Approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio (art. 169 del d.lgs 267/2000)";

VISTO l'articolo 163 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli

stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Lo stesso articolo prevede che i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui sopra sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis);

VISTO l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 581 del 15/03/2019 all'art.2 stabilisce che il Comune di Falerone è individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione, in luogo delle SAE di cui all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 394/2016, di strutture abitative da destinare temporaneamente ai soggetti che, al momento degli eventi sismici, dimoravano in un'abitazione dichiarata inagibile con esito di tipo E o F non di rapida soluzione o in zona rossa;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 03/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo di "Interventi su immobili agibili sostitutivi di S.A.E. - Ristrutturazione ex ospedale", redatto dall'Arch. Paola Giustini, che prevede una spesa complessiva di € 1.031.016,00;
- con comunicazione n.73050 del 20/01/2020, il Servizio Protezione Civile della Regione Marche – Soggetto attuatore sisma 2016, ha provveduto all'approvazione, per quanto di competenza, del progetto definitivo per la realizzazione di n° 11 alloggi per un costo unitario di € 823,45 al mq iva esclusa inferiore al costo di realizzazione delle S.A.E. nella Regione Marche pari ad € 2.137,25 al mq;
- con Determinazione n. 96 del 30.06.2020 il Responsabile del III Settore Assetto del Territorio, LL.PP. e Vigilanza del Comune di Falerone ha provveduto ad indire una procedura telematica negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto individuando i 15 operatori economici con i quali negoziare tramite indagine di mercato;

RICHIAMATA la Determinazione n.164 del 13.10.2020 con la quale si è provveduto:

- ad approvare i verbali di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa, al soccorso istruttorio ed alla valutazione delle offerte economiche;
- ad aggiudicare ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, la procedura negoziata telematica per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione ex ospedale";
- a dare atto, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione fosse subordinata all'esito positivo delle verifiche tramite AVCPASS sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario;

TENUTO CONTO che:

- a seguito della suddetta aggiudicazione definitiva, su richiesta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nota prot.74618 del 09.10.2020), l'Ente ha richiesto di produrre ulteriori dichiarazioni, oltre a quelle prodotte in fase di gara alle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo aggiudicatario dei lavori, con il fine di verificare e agevolare l'operatività della clausola risolutiva espressa prevista dall'art.3 comma 2.2 del protocollo di vigilanza collaborativa sottoscritto il 26 ottobre 2016;
- dalle dichiarazioni prodotte, assunte al protocollo dell'Ente in data 27.10.2020 al n. 9868, risultano procedimenti penali pendenti in capo a entrambi i legali rappresentanti delle imprese costituenti il raggruppamento primo classificato per ipotesi di reato ex Art.353 del c.p. (turbata libertà degli incanti);
- a seguito delle ulteriori verifiche effettuate da questo Ente acquisendo i certificati dei carichi

pendenti dalle Procure della Repubblica di Pescara, Bergamo e Latina, a conferma di quanto dichiarato dai soggetti costituenti il RTI, gli stessi risultano essere destinatari di alcuni rinvii a giudizio disposti dal Giudice a seguito di udienza preliminare per ipotesi di reato ex Art.353 del c.p.;

RICHIAMATO il "Protocollo d'Intesa" sottoscritto in data 26/10/2016 dall'Autorità nazionale Anticorruzione, dal Dipartimento della Protezione Civile della presidenza del Consiglio dei ministri e dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ed in particolare l'art.3, comma 2, che testualmente recita:

"Il dipartimento della Protezione Civile e le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria si impegnano ad impartite indicazioni affinché:

2.1 nei procedimenti relativi agli interventi posti in essere allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito del sisma del 24 agosto 2016, siano inserite clausole e condizioni che agevolino lo svolgimento dei controlli di cui al precedente comma 1 nonché sia richiamato espressamente il presente Protocollo, anche al fine di consentire l'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa attraverso verifiche preventive da effettuarsi , ai sensi dell'art.4 del regolamento di vigilanza dell'Autorità;

2.2 venga previsto l'inserimento della presente clausola nella documentazione di gara e/o contrattuale relativamente a ciascun affidamento posto in essere: <<_____si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e alla esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale>>".

VISTO che:

- in accordo a quanto previsto nell'art.3 comma 2.2 del "Protocollo d'Intesa" ed agli obblighi dallo stesso derivanti, la stazione appaltante ha provveduto ad inserire negli atti inerenti la procedura di gara specifici richiami al Protocollo, nello specifico al punto 7 del paragrafo 15.2.1 "Dichiarazioni integrative" del disciplinare di gara e nell'art.16 della bozza di contratto;
- la clausola risolutiva prevista dal Protocollo d'Intesa prevede la risoluzione automatica del contratto nel caso in cui uno dei soggetti indicati sia destinatario di un decreto che dispone il giudizio per i reati elencati nello stesso, tra cui rientra quello previsto dall'art.353 del codice penale (turbata libertà degli incanti);
- gli operatori economici selezionati tramite manifestazione di interesse ed invitati a presentare offerta dovevano, essendo espressamente previsto negli atti di gara, prendere visione ed accettare le disposizioni del Protocollo, inclusa la clausola risolutiva espressa di cui all'art.3 comma 2.2, in quanto rientrante tra quelle escludenti e impedenti la partecipazione alla gara;

CONSIDERATO che la materia è particolarmente complessa per la compresenza di aspetti di diritto amministrativo e penale e per le implicazioni amministrative in caso di revoca della procedura di affidamento;

RILEVATO che l'ente non ha nel suo organico personale dotato di tali competenze;

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2021, l'Amministrazione ha autorizzato il Responsabile del Servizio Assetto del territorio, Lavori Pubblici e Vigilanza ad avvalersi del supporto di un legale esterno esperto nelle materie di diritto penale e amministrativo per la definizione del procedimento di revoca dell'aggiudicazione;

TENUTO CONTO CHE si rende necessario, pertanto, procedere all'affidamento dell'incarico di supporto ad un legale esterno esperto nelle materie di diritto penale ed amministrativo;

DATO ATTO, infine, che il finanziamento concesso impone tempi strettissimi per la realizzazione dell'intervento pena la revoca del contributo;

RICHIAMATO il comma 2, lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che riporta *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

RITENUTO, pertanto, necessario richiedere un preventivo di spesa per la redazione di parere legale avente ad oggetto la procedura di aggiudicazione di contratto di appalti pubblici inerenti gli “Interventi su immobili agibili sostitutivi di S.A.E. - Ristrutturazione ex ospedale”, allo Studio Legale Avv. Alberto Lucchetti e Associati, in qualità di professionista di fiducia dell'Ente;

VISTO il preventivo di spesa ricevuto da parte dello “Studio Avv. Alberto Lucchetti e Associati”, con sede in C.so Mazzini n.156 in Ancona, P.Iva 01439480425, per un importo complessivo pari ad € 2.188,68, inclusi oneri ed Iva;

ACCERTATO che l'importo è disponibile sul redigendo bilancio di previsione finanziario 2021/2022, annualità 2021, al cap. 1380;

DATO ATTO CHE:

- l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- per l'affidamento di cui sopra viene acquisito lo Smart CIG;
- la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00;
- il Geom. Giuseppe Cappannari è il Responsabile Unico del Procedimento;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, e dell'art. 32 – comma 2 – del Codice dei Contratti Pubblici, le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:

- Oggetto dell'incarico: “Affidamento supporto per redazione di parere legale avente ad oggetto la procedura di aggiudicazione di contratto di appalti pubblici inerenti gli “Interventi su immobili agibili sostitutivi di S.A.E. - Ristrutturazione ex ospedale””
- Modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento previo verifica da parte del funzionario competente, delle effettive prestazioni eseguite;
- Stipula del contratto: formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione di affidamento;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs n.267/2000);
- il D.Lgs.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora vigente;

- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26.10.2016;
- le linee guida ANAC n.6;

D E T E R M I N A

- DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- DI AFFIDARE allo “Studio Avv. Alberto Lucchetti e Associati”, p.iva 01439480425, per la redazione di parere legale avente ad oggetto la procedura di aggiudicazione di contratto di appalti pubblici inerenti gli “Interventi su immobili agibili sostitutivi di S.A.E. - Ristrutturazione ex ospedale”, per un importo pari ad € 2.188,68, inclusi oneri ed Iva, stante l'assoluta necessità di procedere per rispettare i tempi assegnati di esecuzione dei lavori;
- DI IMPEGNARE la somma di euro 2.188,68 al capitolo 1380 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2021/2023, annualità 2021;
- DI DARE ATTO che:
 - gli affidatari assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per l'affidamento di cui sopra viene acquisito lo Smart CIG;
 - la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00;
- DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di procedere direttamente alla liquidazione, senza ulteriori atti, della fattura relativa alla competenza spettante allo “Studio Avv. Alberto Lucchetti e Associati”, dopo aver proceduto alle verifiche di legge;
- DI DARE ATTO che il sottoscritto è il Responsabile del Procedimento;
- DI DARE ATTO che, a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1990 come modificata dalla legge 190/2012 non sussiste conflitto di interesse fra il responsabile unico del procedimento, il firmatario del presente atto ed il destinatario finale dello stesso.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto 02-02-2021

Il Responsabile Area Tecnica
f.to Geom. Giuseppe Cappannari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo del Comune di Falerone certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune dal giorno 06-05-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il giorno 06-05-2021 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69 del 18/06/2009.

Falerone, li 06-05-2021

L'Istruttore Amministrativo
f.to (Calenda Michela)

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Falerone, li 02-02-2021

Il Responsabile Finanziario
f.to (Paoloni Federica)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile Area Tecnica
Cappannari Giuseppe